

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro III - Delle contravvenzioni in particolare
Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia

Art. 678-bis Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.